



**COMUNE DI OTRANTO  
PROVINCIA DI LECCE**

**DISCIPLINARE DI GARA  
AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 LETT. E) PROCEDURA NEGOZIATA  
SENZA BANDO GESTIONE DEI PROCEDIMENTI SANZIONATORI DELLA POLIZIA  
LOCALE.**

## **ART.1 - PREMESSE**

L'affidamento in oggetto è stato disposto con deliberazione della G.C. n. 278 del 26.11.2024 e successiva determinazione del responsabile di Settore Polizia Locale n. 1590 del 23.12.2024.

Ai sensi dell'articolo 25 del Codice dei Contratti D.Lgs. 36/2023, la procedura sarà gestita mediante apposito sistema informatico "MEPA-ACQUISTINRETEPA" (di seguito, "Piattaforma Telematica") accessibile attraverso il portale all'indirizzo <https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/> (di seguito, "Portale").

Ai sensi dell'articolo 88 del Codice dei Contratti D.Lgs. 36/2023, i documenti sono accessibili all'indirizzo <https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/> e all'indirizzo <https://comune.otranto.le.it/> - "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE- BANDI DI GARA" come indicato nel prosieguo del presente Disciplinare, consultabile e scaricabile dal medesimo sito web.

Il presente disciplinare, contiene le norme relative alla modalità di partecipazione alla procedura negoziata senza bando art. 50 comma 1 lett. e) di compilazione e presentazione dell'offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa, alle modalità di aggiudicazione e ogni altra informazione relativa all'affidamento suddetto.

## **ART.2 PRINCIPI GENERALI**

Il Comune di Otranto si riserva il diritto di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto. La Stazione Appaltante si riserva di non concludere motivatamente il contratto, anche qualora sia avvenuta l'aggiudicazione.

## **ART. 3 PROCEDURA**

Per l'affidamento del servizio di gestione dei procedimenti sanzionatori della Polizia Locale si procederà ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett e) ad esperire una procedura negoziata senza bando previa indagine di mercato.

L'operatore economico interessato, che avrà presentato manifestazione di interesse, sarà invitato a presentare la propria offerta alla procedura negoziata senza bando tramite il portale [www.acquistinretepa.it](http://www.acquistinretepa.it) entro e non oltre il termine di 5 giorni dall'invito. Eventuali domande di partecipazione tramite mail o altro mezzo non verranno prese in considerazione

## **ART. 4 STAZIONE APPALTANTE E RUP**

Denominazione: COMUNE DI OTRANTO

Indirizzo: Piazza De Gasperi, Otranto

Posta elettronica (e-mail): [polizialocale@comune.otranto.le.it](mailto:polizialocale@comune.otranto.le.it)

Posta elettronica istituzionale - pec: [pm.comune.otranto@pec.rupar.it](mailto:pm.comune.otranto@pec.rupar.it)

Indirizzo Internet: <https://comune.otranto.le.it/>

Responsabile unico di progetto (RUP): Comm. Capo Pezulla dott. Stefano – Responsabile Settore Polizia Locale.

## **ART. 5 LA PIATTAFORMA TELEMATICA**

Come già sopra detto la procedura si svolgerà in due fasi.

### **Prima Fase:**

Nella prima fase verrà pubblicata sul sito del Comune di Otranto all'indirizzo <https://comune.otranto.le.it/> , nella sezione "Avvisi" e in "Amministrazione Trasparente- Bandi di Gara" un avviso di indagine di mercato

aperta a tutti gli operatori interessati. Pertanto non verrà posto alcun limite al numero di operatori da invitare alla successiva fase.

L'operatore interessato potrà presentare la propria manifestazione di interesse compilando la domanda di partecipazione allegata al suddetto avviso e trasmetterla al seguente indirizzo pec: [pm.comune.otranto@pec.rupar.puglia.it](mailto:pm.comune.otranto@pec.rupar.puglia.it) entro e non oltre il 02.01.2025 ore 13,00.

### **Seconda Fase:**

Gli operatori economici che avranno manifestato interesse saranno invitati alla procedura negoziata senza bando tramite MEPA a presentare la propria offerta.

Si ribadisce che nella seconda fase eventuali domande di partecipazione tramite mail o altro mezzo non verranno prese in considerazione.

La procedura si svolge attraverso l'utilizzo di piattaforma telematica di e-procurement, "acquistinretepa" mediante la quale sono gestite le fasi di pubblicazione, presentazione, analisi valutazione e aggiudicazione dell'offerta. La piattaforma telematica ed il sistema utilizzati sono nelle disponibilità della stazione appaltante e sono denominati di seguito, per brevità, solo "piattaforma", il cui accesso è consentito dall'indirizzo internet: [www.acquistinretepa.it](http://www.acquistinretepa.it)

Le modalità tecniche per l'utilizzo della piattaforma sono contenute nell'allegato "Norme e Tecniche di Utilizzo" reperibile all'indirizzo internet sopra indicato, ove sono descritte le informazioni riguardanti il sistema, la dotazione informatica necessaria per la partecipazione, le modalità di accreditamento, le comunicazioni, le modalità di presentazione della documentazione e delle offerte ed ogni altra informazione. Per accedere al sistema e partecipare alla gara è necessaria la registrazione dell'operatore economico all'indirizzo [www.acquistinretepa.it](http://www.acquistinretepa.it).

L'utilizzo della Piattaforma comporta l'accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, in particolare, del Regolamento UE n. 910/2014 (di seguito Regolamento eIDAS - electronic IDentification Authentication and Signature), del decreto legislativo n. 82/2005 recante Codice dell'amministrazione digitale (CAD) e delle Linee guida dell'AGID, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla Piattaforma. L'utilizzo della Piattaforma avviene nel rispetto dei principi di autoresponsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'articolo 1176, comma 2, del Codice civile. La Stazione appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico, da:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla Piattaforma;
- utilizzo della Piattaforma da parte dell'operatore economico in maniera non conforme al Disciplinare e a quanto previsto nel documento denominato Norme Tecniche di utilizzo.

In caso di mancato funzionamento della Piattaforma o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la stazione appaltante può disporre la sospensione del termine di presentazione delle offerte per un periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento della Piattaforma e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso. La stazione appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento. Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della Piattaforma sono registrate e attribuite all'operatore economico e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema. Il sistema operativo della Piattaforma è sincronizzato sulla scala di tempo nazionale di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 novembre 1993, n. 591, tramite protocollo NTP o standard superiore.

L'utilizzo e il funzionamento della Piattaforma avvengono in conformità a quanto riportato nel documento Norme tecniche di utilizzo reperibile al sito su indicato che costituisce parte integrante del presente disciplinare. L'acquisto, l'installazione e la configurazione dell'hardware, del software, dei certificati digitali di firma, della casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nonché dei collegamenti per l'accesso alla rete Internet, restano a esclusivo carico dell'operatore economico.

La Piattaforma è accessibile in qualsiasi orario dalla data di pubblicazione del bando alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte.

## **5.1 DOTAZIONI TECNICHE**

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare e nel documento Norme tecniche di utilizzo che disciplina il funzionamento e l'utilizzo della Piattaforma.

In ogni caso è indispensabile:

- a) disporre almeno di un personal computer conforme agli standard aggiornati di mercato, con connessione internet e dotato di un comune browser idoneo ad operare in modo corretto sulla Piattaforma;
- b) disporre di un sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale (SPID) di cui all'articolo 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o di altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS;
- c) avere un domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6-ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o, per l'operatore economico transfrontaliero, un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS;
- d) avere da parte del legale rappresentante dell'operatore economico (o da persona munita di idonei poteri di firma) un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da:
  - un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'Agenzia per l'Italia Digitale (previsto dall'articolo 29 del decreto legislativo n. 82/05);
  - un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea e in possesso dei requisiti previsti dal Reg. n. 910/14;
  - un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell'Unione europea quando ricorre una delle seguenti condizioni:
    - il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14 ed è qualificato in uno stato membro;
    - il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell'Unione Europea, in possesso dei requisiti di cui al regolamento n. 910/14;
    - il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l'Unione Europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali.

## **ART. 6 - DOCUMENTAZIONE, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI**

### **6.1 DOCUMENTI**

La documentazione comprende:

- a) disciplinare di gara;
- b) capitolato speciale;

- c) schema di domanda di partecipazione;
- d) documento di gara unico europeo;

La documentazione di gara è accessibile gratuitamente, sul sito istituzionale della stazione appaltante, nella sezione "Amministrazione trasparente- Bandi di Gara", al seguente link: <https://comune.otranto.le.it/> e sulla Piattaforma [www.acquistinretepa.it](http://www.acquistinretepa.it).

## **6.2 CHIARIMENTI**

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare almeno 3 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte in via telematica attraverso la sezione della Piattaforma riservata alle richieste di chiarimenti "Richiedi chiarimento". Le richieste di chiarimenti e le relative risposte sono formulate in lingua italiana.

## **6.3. COMUNICAZIONI**

Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni tra stazione appaltante e operatori economici sono eseguiti in conformità con quanto disposto dal decreto legislativo n. 82/05, tramite le piattaforme di approvvigionamento digitale e, per quanto non previsto dalle stesse, mediante utilizzo del domicilio digitale estratto da uno degli indici di cui agli articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater, del decreto legislativo n. 82/05 o, per gli operatori economici transfrontalieri, attraverso un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS.

In caso di malfunzionamento della piattaforma, la stazione appaltante provvederà all'invio di qualsiasi comunicazione al domicilio digitale presente negli indici di cui ai richiamati articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater del decreto legislativo n. 82/05.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati eleggono domicilio digitale presso il mandatario/capofila al fine della ricezione delle comunicazioni relative alla presente procedura.

In caso di consorzi di cui all'art. 65 lett. b), c), d) del Codice, la comunicazione recapitata nei modi sopra indicati al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente nei modi sopra indicati si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

Le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici avvengono tramite la Piattaforma e sono accessibili nella apposita sezione denominata "Comunicazioni".

È onere esclusivo dell'operatore economico prenderne visione. La Piattaforma invia automaticamente agli operatori economici una segnalazione di avviso a mezzo pec.

Le comunicazioni relative:

- a) all'aggiudicazione;
- b) all'esclusione;
- c) alla decisione di non aggiudicare l'appalto;
- d) alla data di avvenuta stipulazione del contratto con l'aggiudicatario avvengono attraverso un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS, inserito dall'operatore economico in fase di registrazione in Piattaforma.

## **ART. 7 OGGETTO**

Oggetto dell'affidamento è la gestione dei procedimenti sanzionatori della Polizia Locale in particolare:

- attività di data entry dei verbali e preavvisi accertati della Polizia Locale;
- attività di stampa e postalizzazione dei verbali;
- fornitura di una casella PEC massiva;

- fornitura di una o due firme digitali remote con procedura automatica (FDR);
- invio massivo dei verbali a mezzo PEC;
- fornitura delle rendicontazioni notifiche e degli esiti Pec;
- fornitura del software d'interfaccia con il software Concilia;
- attivazione di Concilia link, il sistema di trasferimento dati e monitoraggio delle attività;
- fornitura del software di rendicontazione pagamenti
- fornitura di n. 8 palmari con stampanti e carta per la stampa per elevazione preavvisi e processi verbali in grado di interfacciarsi con il software gestionale di cui sopra;
- fornitura preavvisi cartacei cds.

Si precisa sin da subito che il Comando di Polizia Locale è titolare della licenza d'uso per l'utilizzo del software gestionale "Concilia". A seguito di un'attenta analisi dei processi del Comando di P.L., si ritiene utile ed efficiente sotto il profilo tecnico- funzionale, mantenere l'attuale software di sistema Concilia. Pertanto l'affidatario sarà tenuto a utilizzare e/o interfacciarsi, a propria cura e a proprie spese, a tale applicativo gestionale.

Il servizio proposto deve pertanto consentire al Comando di Polizia Locale di mantenere, quale interfaccia operativa l'attuale software gestionale. L'eventuale interfaccia con i software di produzione dei verbali, rendicontazione ecc.. sarà disposta a cura e spese dell'affidatario che dovrà assicurare la piena compatibilità dell'interfacciamento dei dati.

Si rimanda al capitolato per ulteriori informazioni.

#### **ART. 8 LUOGO, IMPORTO COMPLESSIVO DELL'APPALTO ED ONERI PER LA SICUREZZA**

Luogo di esecuzione: Comune di Otranto- Comando Polizia Locale

Importo totale a base d'asta per mesi sei (6) è pari ad euro: 55.000 oltre iva al 22%

Importo rinnovo per ulteriori mesi sei (6) è pari ad euro: 55.000 oltre iva al 22%

Importo totale: 110.000,00 oltre iva al 22%

Importo della manodopera stimato per n. 2 operatori ore 72 settimanali per mesi sei (6) è pari ad euro: 36.000 oltre iva

Importo della manodopera totale euro: 72.000 oltre iva.

Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso: zero.

Trattandosi di gestione integrale del servizio non vi sono rischi da interferenza, pertanto non vi è obbligo di redazione del DUVRI.

#### **ART. 9 DURATA**

La durata dell'appalto è di mesi sei (6) con eventuale opzione di rinnovo per mesi sei (6), decorrenti dalla data di stipula del contratto.

Dopo l'aggiudicazione il comune si riserva di dare esecuzione anticipata al servizio in pendenza della stipulazione del contratto.

Decorsi i sei (6) mesi, lo stesso si intende cessato senza disdetta da parte dell'ente appaltante, salvo opzione di rinnovo che sarà comunicata prima della scadenza del contratto.

Resta, altresì, espressamente inteso che, qualora per qualsiasi motivo cessi l'efficacia del contratto, l'appaltatore sarà tenuto a prestare la massima collaborazione, anche tecnica, affinché possa essere garantita la continuità dei servizi oggetto del contratto.

L'inizio del servizio potrà avvenire anche nelle more della stipula del contratto e nel rispetto di quanto previsto dal Codice dei Contratti Dlgs. 36/2023 - art.17, nel caso in cui la mancata esecuzione immediata della prestazione determini un grave danno nell'interesse pubblico.

## **ART. 10 PROCEDURA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE**

Ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett e) del D.Lgs 36/2023 “salvo quanto previsto dagli [articoli 62 e 63](#), le stazioni appaltanti procedono all'affidamento dei contratti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'[articolo 14](#) con le seguenti modalità:

[...]

[...]

[...]

[...]

- e) *procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per l'affidamento di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo pari o superiore a 140.000 euro e fino alle soglie di cui all'[articolo 14](#).*”

Ai sensi dell'art 49 comma 5 per i contratti affidati con le procedure di cui all'articolo 50, comma 1, lettere c), d) ed e), le stazioni appaltanti non applicano il principio di rotazione quando l'indagine di mercato sia stata effettuata senza porre limiti al numero di operatori economici in possesso dei requisiti richiesti da invitare alla successiva procedura negoziata.

Per quanto sopra, la stazione appaltante non opererà alcuna limitazione in ordine al numero di operatori economici che intendano partecipare alla presente procedura. L'operatore economico dovrà presentare un'offerta a ribasso sull'importo a base d'asta.

Pertanto risulterà aggiudicatario colui che presenterà il maggior ribasso percentuale.

In caso di offerte uguali si procederà a richiedere ai concorrenti interessati un miglioramento dell'offerta presentata; in difetto, si procederà al sorteggio pubblico, al fine di individuare l'aggiudicatario. L'amministrazione si riserva di aggiudicare l'appalto anche in caso di presentazione di una sola offerta valida o mancanza della stessa, con procedura che riterrà più idonea, fermo restando la facoltà di non dar luogo all'aggiudicazione qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto dello stesso.

## **ART. 11 SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE**

Gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata.

Gli operatori devono essere iscritti al MEPA, bando “SERVIZI” categoria “Apparati di rete-Mepa Servizi” descrizione “SERVIZI DI GESTIONE DOCUMENTI” (CPV 72512000-7).

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli articoli 67 e 68 del Codice.

I consorzi di cui all'articolo 65, comma 2 del Codice che intendono eseguire le prestazioni tramite i propri consorziati sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre.

I consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre. Il concorrente che partecipa alla gara in una delle forme di seguito indicate è escluso nel caso in cui la stazione appaltante accerti la sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara:

- partecipazione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di retisti);
- partecipazione sia in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti sia in forma individuale;
- partecipazione sia in aggregazione di retisti sia in forma individuale.

Tale esclusione non si applica alle retiste non partecipanti all'aggregazione, le quali possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata;

- partecipazione di un consorzio che ha designato un consorziato esecutore il quale, a sua volta, partecipa in una qualsiasi altra forma.

Nel caso venga accertato quanto sopra, si provvede ad informare gli operatori economici coinvolti i quali possono, entro 5 giorni, dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali. Le aggregazioni di retisti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera g) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile.

In particolare:

- a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. Rete – soggetto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. Rete – contratto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di retisti partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto. Ad un raggruppamento temporaneo può partecipare anche un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c), d). L'impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo di imprese non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

## **REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE**

I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di ordine generale previsti dal Codice nonché degli ulteriori requisiti indicati nel presente articolo.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine generale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (di seguito: FVOE).

Le circostanze di cui all'articolo 94 del Codice sono cause di esclusione automatica.

La sussistenza delle circostanze di cui all'articolo 95 del Codice è accertata previo contraddittorio con l'operatore economico.

In caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) del Codice, i requisiti del presente articolo, sono posseduti dal consorzio e dalle consorziate indicate quali esecutrici. In caso di partecipazione di consorzi stabili di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice, i requisiti del presente articolo sono posseduti dal consorzio, dalle consorziate indicate quali esecutrici e dalle consorziate che prestano i requisiti.

## **SELF CLEANING**

Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. self cleaning) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.

Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell'offerta, l'operatore economico indica nel DGUE la causa ostativa e, alternativamente:

- descrive le misure adottate ai sensi dell'articolo 96, comma 6 del Codice;
- motiva l'impossibilità ad adottare dette misure e si impegna a provvedere successivamente.

L'adozione delle misure è comunicata alla stazione appaltante. Se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta, l'operatore economico adotta le misure di cui al comma 6 dell'articolo 96 del Codice dandone comunicazione alla stazione appaltante. Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti. Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non è escluso. Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la stazione appaltante ne comunica le ragioni all'operatore economico. Non può avvalersi del self-cleaning l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento o di concessione, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza. Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutore interessato da una clausola di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

#### **ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE**

Sono esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni. La mancata accettazione delle clausole contenute nel protocollo di legalità/patto di integrità e il mancato rispetto dello stesso costituiscono causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'articolo 83-bis del decreto legislativo n. 159/2011.

#### **REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA**

I concorrenti devono possedere, a pena di esclusione, i requisiti previsti nei commi seguenti. I requisiti speciali per partecipare alla gara devono essere elencati esclusivamente nel disciplinare e non contenuti in altri documenti di gara. La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine speciale accedendo al Fascicolo virtuale dell'operatore economico (FVOE). L'operatore economico è tenuto ad inserire nel FVOE i dati e le informazioni richiesti per la comprova del requisito, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo.

#### **REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE**

Iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane per attività pertinenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.

Per l'operatore economico di altro Stato membro, non residente in Italia: iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali degli altri Stati membri di cui all'allegato II.11 del Codice. Ai fini della comprova, l'iscrizione nel Registro è acquisita d'ufficio dalla stazione appaltante tramite il FVOE.

Gli operatori stabiliti in altri Stati membri caricano nel fascicolo virtuale i dati e le informazioni utili alla comprova del requisito, se disponibili.

I concorrenti devono inoltre possedere il seguente requisito di idoneità professionale:

- Iscrizione alla C.C.I.A.A. della Provincia in cui ha sede l'impresa per l'attività inerente all'appalto da eseguire; eventuale iscrizione in altri elenchi se previsti obbligatoriamente dalla normativa vigente per la specifica forma giuridica dell'impresa concorrente ai sensi dell'art. 100 del D. Lgs n. 36/2023 ovvero dichiarazione sostitutiva del certificato di iscrizione al competente registro professionale o commerciale. Se Cooperative Sociali, pertanto, iscrizione all'albo delle società cooperative e agli albi regionali, ove previsti.

L'operatore interessato deve, tra l'altro:

- accettare senza condizione o riserva alcuna, tutte le prescrizioni contenute nei presenti atti;
- dichiarare di essere consapevole che, ai sensi dell'articolo 96, comma 14, del D.lgs. n. 36/2023, l'operatore ha l'obbligo di comunicare alla stazione appaltante anche la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire causa di esclusione ai sensi degli articoli 94 e 95, ove non menzionati nel proprio fascicolo virtuale;
- dichiarare di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento integrativo dell'Ente e di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, a osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;
- dichiarare di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non avere attribuito incarichi ad ex dipendenti della stazione appaltante che hanno esercitato funzioni autoritative o negoziali nei confronti dell'impresa che rappresenta, nel triennio successivo alla cessazione del rapporto di impiego;
- dichiarare di essere consapevole che i pagamenti conseguenti all'esecuzione delle prestazioni oggetto di eventuale affidamento avverranno comunque esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale ai sensi art.3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136, impegnandosi a rispettare e far rispettare (in caso di subappalti /subcontratti) i relativi obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, consapevole che in caso di inadempimento agli obblighi della suddetta Legge si procederà alla risoluzione del contratto;
- dichiarare di impegnarsi a garantire al personale impiegato nei lavori il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro, stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quello il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto svolta dall'impresa anche in maniera prevalente, nonché garantire le stesse tutele economiche e normative per i lavoratori in subappalto rispetto ai dipendenti dell'appaltatore e contro il lavoro irregolare; individuare il CCNL applicato ai propri dipendenti; autorizzare, ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii. e del Regolamento UE 2016/679, l'utilizzazione dei dati di cui alla dichiarazione, compresi quelli di cui ai numeri 2) e 3) (dati sensibili ai sensi degli articoli 20, 21 e 22, del citato decreto legislativo, ferme restando le esenzioni dagli obblighi di notifica e acquisizione del consenso), ai fini della partecipazione alla procedura e per gli eventuali procedimenti amministrativi e giurisdizionali conseguenti; ne autorizza, inoltre, la comunicazione ai funzionari e agli incaricati dell'organismo appaltante o dell'amministrazione aggiudicatrice, nonché agli eventuali controinteressati che ne facciano legittima e motivata richiesta.

#### **INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE**

I soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera e), f) g) e h) del Codice devono possedere i requisiti di ordine speciale nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di retisti, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei.

### **Requisiti di idoneità professionale**

Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane deve essere posseduto:

- da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo;
- da ciascun componente dell'aggregazione di rete nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica.

### **ART. 12 GARANZIE PROVVISORIA**

Ai sensi dell'articolo 53, comma 1, del "Nuovo Codice" non è richiesta la garanzia provvisoria di cui all'articolo 106.

### **ART. 13 GARANZIA DEFINITIVA**

A garanzia dell'esatto e completo adempimento di tutti gli obblighi previsti, l'appaltatore dovrà costituire una garanzia, detta "garanzia definitiva". L'ammontare della garanzia definitiva è pari al 10% dell'importo contrattuale e secondo le modalità previste nel D.Lgs 36/2023 (art. 117 del codice).

Detta garanzia potrà essere costituita a scelta dell'aggiudicatario, alternativamente, da cauzione o fidejussione. In caso la Ditta scelga la forma del deposito cauzionale o cauzione, la stessa Ditta sarà tenuta al versamento entro 15 giorni dalla richiesta da parte dell'Ente. In caso l'opzione ricada sulla costituzione di polizza fidejussoria o fidejussione, essa dovrà riportare espressamente la formale rinuncia al beneficio della preventiva escussione di cui all'art. 1957, comma 2 del C.C., nonché il formale impegno per il fidejussore a pagare la somma garantita entro 15 giorni dal ricevimento di semplice richiesta scritta. Qualunque sia la forma di garanzia attivata, qualora l'Ente effettui su di essa prelevamenti per fatti connessi all'incompleto e irregolare adempimento degli obblighi contrattuali, la Ditta è tenuta a reintegrare l'ammontare originario della garanzia medesima. Ove ciò non avvenga entro il termine di 15 giorni dal ricevimento della lettera di comunicazione quest'ultima ha la facoltà di risolvere il contratto, con le conseguenze previste per la risoluzione dal successivo art. (Clausola risolutiva espressa – art. 1456 c.c.). Sono fatte salve le azioni per il risarcimento dei conseguenti danni subiti (art. 1382 c.c.). Fermo restando quanto precisato nell'ultimo comma, la garanzia definitiva sarà svincolata, per iscritto, solo dopo l'esecuzione completa e regolare di tutti gli obblighi contrattuali.

### **ART. 14 ALTRE INFORMAZIONI**

La Stazione Appaltante, a suo insindacabile giudizio, si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione per qualsiasi motivo, compreso il verificarsi di vizi procedurali o motivazioni di carattere finanziario; nulla sarà dovuto ai concorrenti in caso di tale evenienza.

L'appalto potrà essere aggiudicato anche nel caso in cui pervenga o rimanga valida una sola offerta relativa allo stesso, purché detta offerta risulti valida e conveniente.

Le norme di partecipazione, le condizioni e le modalità di ammissione dei concorrenti nonché i requisiti sono disciplinati in modo dettagliato nel disciplinare di gara e nel capitolato speciale d'appalto.

Il RUP

Comm. Capo Pezzulla dott. Stefano